

**Ordinanza**  
**sul rimborso dei contributi pagati da stranieri**  
**all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti**  
**(OR-AVS)<sup>1</sup>**

del 29 novembre 1995 (Stato 1° gennaio 2003)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 2000<sup>2</sup> sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);

visto l'articolo 154 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>3</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS),<sup>4</sup>

*ordina:*

**Art. 1**            Principio

<sup>1</sup> Gli stranieri originari di Paesi con i quali non è stato concluso alcun accordo, nonché i loro superstiti, possono chiedere il rimborso dei contributi pagati all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, conformemente alle disposizioni che seguono, se questi contributi sono stati pagati complessivamente per almeno un anno intero e non danno origine ad un diritto alla rendita.

<sup>2</sup> Determinante è la cittadinanza al momento della domanda di rimborso.

**Art. 2<sup>5</sup>**            Momento del rimborso

<sup>1</sup> Il rimborso dei contributi può essere chiesto appena l'interessato non è più affiliato all'assicurazione, presumibilmente in modo definitivo, ed egli stesso nonché il suo coniuge e i suoi figli d'età inferiore ai 25 anni non abitano più in Svizzera.

<sup>2</sup> Qualora figli maggiorenni d'età inferiore ai 25 anni rimangano in Svizzera, il rimborso dei contributi può nondimeno essere chiesto se tali figli hanno concluso la loro formazione.

RU 1996 688

<sup>1</sup> RU 1996 1532

<sup>2</sup> RS 830.1

<sup>3</sup> RS 831.10

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3717)

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3344).

**Art. 3** Diritto dei superstiti

In caso di decesso il diritto al rimborso spetta alla vedova o al vedovo. Qualora il decesso non dia diritto ad una rendita per vedovi, gli orfani possono chiedere il rimborso.

**Art. 4** Ammontare del rimborso

<sup>1</sup> Sono rimborsati soltanto i contributi effettivamente pagati. Non sono concessi interessi; è salvo l'articolo 26 capoverso 2 LPGA.<sup>6</sup>

<sup>2</sup> Nei casi di cui all'articolo 29<sup>quinquies</sup> capoverso 3 lettera c LAVS, la domanda di rimborso dà luogo a una ripartizione dei redditi. Determinanti per la fissazione dell'importo rimborsabile sono i contributi conteggiati in base alla ripartizione dei redditi.<sup>7</sup>

<sup>3</sup> I contributi versati dagli stranieri dopo il compimento dell'età ordinaria di pensionamento non vengono rimborsati. Le rendite già percepite sono dedotte dall'ammontare del rimborso.

<sup>4</sup> Il rimborso può essere rifiutato qualora superi il valore attuale delle prestazioni future dell'AVS che potrebbero spettare ad una persona che ha diritto a una rendita e si trova nella stessa situazione.

<sup>5</sup> I contributi versati dall'ente pubblico agli stranieri non sono rimborsati. Essi saranno restituiti su richiesta all'ente pubblico.<sup>8</sup>

**Art. 5<sup>9</sup>****Art. 6<sup>10</sup>** Effetto

I contributi rimborsati e i corrispondenti periodi di contribuzione non danno più alcun diritto nei confronti dell'AVS e dell'AI. I contributi non possono essere nuovamente versati.

**Art. 7** Estinzione e prescrizione

Il diritto al rimborso si estingue con la morte dell'avente diritto. Si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è verificato l'evento assicurato.

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3717).

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3344).

<sup>8</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2764)

<sup>9</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 20 set. 2002 (RU **2002** 3344).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3344).

**Art. 8<sup>11</sup>**            Competenza e procedura

<sup>1</sup> La domanda di rimborso è di regola presentata presso la Cassa svizzera di compensazione.

<sup>2</sup> Prima di lasciare la Svizzera, il rimborso può tuttavia essere chiesto presso la cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi.

<sup>3</sup> Gli articoli 122, 123 e 125 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947<sup>12</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) si applicano per analogia alla determinazione e al versamento dei contributi rimborsabili.

<sup>4</sup> I contributi rimborsabili sono versati soltanto se tutti i redditi dell'attività lucrativa del richiedente sono registrati nel conto individuale (art. 138 e 139 OAVS).

<sup>5</sup> Le spese derivanti dal trasferimento di contributi all'estero sono a carico del destinatario.

**Art. 9**                Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 14 marzo 1952<sup>13</sup> sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti è abrogata.

**Art. 10**            Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1997.

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3344).

<sup>12</sup> RS 831.101

<sup>13</sup> [RU 1952 289; 1957 431; 1972 2338 n. IV; 1978 420 n. II 5; 1996 208 art. 2 lett. p.]

